



Arte
SAVONA

**Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia
di Savona**

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

☑ <http://www.artesv.it> - ☑ info@artesv.it ☑ posta@cert.artesv.it

Appendice alla Procedura “Affidamento di lavori, forniture e servizi” inserita nel manuale delle procedure di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. - approvato, da ultimo, con decreto n. 123 del 31.07.2020 e al Regolamento “per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria” approvato con decreto n. 415 del 29.12.2017

La presente Appendice integra e modifica come di seguito esposto la Procedura “Affidamento di lavori, forniture e servizi” inserita nel manuale delle procedure di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. - approvato, da ultimo, con decreto n. 123 del 31.07.2020 e il Regolamento “per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria” approvato con decreto n. 415 del 29.12.2017. L'adozione di tale appendice si è resa necessaria a seguito dei numerosi interventi normativi del Legislatore in materia di contratti pubblici negli ultimi anni e a seguito dell'aggiornamento in data 01.03.2018 e in data 10.07.2019 delle Linee guida n. 4 di ANAC recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” nonché in considerazione dell'adozione con decreto n. 217 del 27.12.2019 del Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici per le procedure ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all' articolo 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ARTE Savona garantisce, ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione vengono fissati in modo tale che venga consentita la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, ha introdotto una nuova disciplina delle procedure sotto soglia di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021 – attualmente ai sensi del D.L 31.05.2021, n. 77 non ancora convertito in legge - entro il 30.06.2023.

Tali procedure – come disciplinate dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020, e modificate dal D.L. 77 del 31.05.2021 - sono derogatorie rispetto a quelle previste nel D. Lgs. 50/2016 e quindi devono essere seguite obbligatoriamente dalle Stazioni Appaltanti.

Sono state rideterminate come di seguito esposto dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 e come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 non ancora convertito in legge, le soglie stabilite dall'art. 36 D. Lgs. 36/2020 in relazione alle diverse procedure da adottare nell'ambito dei contratti sotto-soglia:

AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza consultare più operatori economici nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016:

- **LAVORI** inferiori a Euro 150.000,00

- **FORNITURE E SERVIZI E SERVIZI TECNICI** inferiori a Euro 139.000,00 ai sensi del D.L 31.05.2021, n. 77 non ancora convertito in legge (precedentemente al D.L 77/2021 inferiori a Euro 75.000)

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, con invito di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto della rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite indagini di mercato o l'Albo di ARTE.

- **LAVORI** di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00 (precedentemente al D.L 77/2021 da Euro 150.000,00 e inferiori a 350.000,00 5 operatori economici – da Euro 350.000,00 e inferiori a 1 milione 10 operatori economici e da 1 milione sino alle soglie comunitarie 15 operatori economici)

- **FORNITURE E SERVIZI E SERVIZI TECNICI** di importo pari o superiore a Euro 139.000,00 (in precedenza pari o superiori a Euro 75.000,00) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soglia di rilevanza comunitaria)

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, con invito di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto della rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite indagini di mercato o l'Albo di ARTE.

- **LAVORI** di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soglia di rilevanza comunitaria).

Le soglie relative agli affidamenti sotto soglia potranno essere oggetto di aggiornamenti normativi.

Si precisa che le soglie di rilevanza europea sono attualmente le seguenti:

- **Euro 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e le concessioni**
- **Euro 214.000,00 per gli appalti di servizi e forniture**
- Euro 139.000,00 per gli appalti di servizi e forniture solo per autorità governative
- Euro 428.000,00 per gli appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Tali soglie sono soggette a revisione periodica.

Le Stazioni appaltanti devono dare evidenza dell'avvio delle procedure di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet che indichi anche i soggetti che sono stati invitati.

Le suddette procedure negoziate vengono affidate sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso** quindi è possibile la scelta tra i due criteri di affidamento fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (casi in cui si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

La piena discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione **nell'articolo 95, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.** che individua i casi in cui è obbligatorio come unico criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto per i seguenti contratti si deve applicare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché **ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16;**
- **i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;**
- **i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. **quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.**

Per i suddetti affidamenti diretti e procedure negoziate non si richiede la Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante può decidere di chiedere tale garanzia provvisoria – con ammontare dimezzato - motivando in relazione alla tipologia e specificità della singola procedura.

Sono previsti, inoltre, i seguenti termini massimi per arrivare alla aggiudicazione e al contratto :

- **2 mesi** dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento **per gli affidamenti diretti** e 60 giorni dall'aggiudicazione per la firma del contratto;
- **4 mesi** per le procedure negoziate e 60 giorni dall'aggiudicazione per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

CONTROLLI SUI REQUISITI PER CONTRARRE CON LA PA

Di seguito vengono elencati i controlli da effettuarsi in capo all'aggiudicatario di lavori, servizi e forniture circa i requisiti per contrarre con la P.A. Ai sensi delle disposizioni delle Linee guida Anac n. 4 e s.m.i.

Per lavori, servizi e forniture **di importo fino a 5.000,00 euro**, in caso di affidamento diretto, è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita **autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso è obbligatorio procedere comunque, prima della stipula del contratto alla **consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate)**, alla verifica del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012, iscrizione alle white list). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una **penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto**. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, è necessario effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni anno solare pertanto ciascun RUP effettua, compatibilmente con i carichi di lavoro e l'organizzazione aziendale, controlli a campione ai sensi della vigente normativa sul possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e autocertificati in capo agli affidatari di lavori, servizi e forniture, in relazione agli affidamenti diretti di cui è responsabile. Gli operatori da sottoporre a controllo vengono sorteggiati e il RUP può decidere di sottoporre comunque a controllo quelli che hanno ottenuto affidamenti di importo maggiormente rilevante. I controlli vengono effettuati tramite apposite richieste via PEC alle Amministrazioni competenti dei certificati relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite acquisizione per via telematica della documentazione antimafia e della visura della CCIAA.

Per lavori, servizi e forniture **di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro**, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita **autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, **secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE)**, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla **consultazione del casellario ANAC (annotazioni riservate)**, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 1 - **Certificati del Casellario giudiziale** dei soggetti indicati al comma 3 – comma 4 **Certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate circa la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e DURC** e comma 5, lettera b) – **visura CCIAA** per il fallimento e

altre procedure fallimentari e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012, iscrizione alle white list). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una **penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto**. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ogni anno solare pertanto ciascun RUP effettua, compatibilmente con i carichi di lavoro e l'organizzazione aziendale, controlli a campione ai sensi della vigente normativa sul possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e autocertificati in capo agli affidatari di lavori, servizi e forniture, in relazione agli affidamenti diretti di cui è responsabile. Gli operatori da sottoporre a controllo vengono sorteggiati e il RUP può decidere di sottoporre comunque a controllo quelli che hanno ottenuto affidamenti di importo maggiormente rilevante. I controlli vengono effettuati tramite apposite richieste via PEC alle Amministrazioni competenti dei certificati relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite acquisizione per via telematica della documentazione antimafia.

Per importi **superiori a 20.000,00 euro**, nel caso di affidamento diretto è necessario, prima di stipulare il contratto, procedere alle **verifiche del possesso di tutti requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici** e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

REGOLE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – I CRITERI DI SELEZIONE - ROTAZIONE

Nell'ambito di eventuali consultazioni di più operatori economici finalizzate ad affidamenti diretti viene chiesto agli operatori economici un preventivo (nel caso di valutazione solo in base al prezzo) o proposta (nel caso di valutazione in base al prezzo ed alla qualità). I preventivi vengono valutati ognuno singolarmente e viene scelto il più idoneo a soddisfare i bisogni dell'Azienda, motivando adeguatamente la scelta.

Ai sensi delle Linee guida n. 4 di ANAC, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, è necessario motivare in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato, il principio di rotazione deve essere applicato esclusivamente nei casi in cui l'Azienda proceda mediante affidamento diretto (non preceduto da una fase selettiva) ovvero, nell'ipotesi di procedura negoziata, quando l'ente operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare.

Ai fini di motivare la scelta dell'affidatario, si può ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato anche tramite la consultazione del mercato elettronico;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;

- all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

In caso di affidamento diretto i preventivi devono pervenire tramite PEC.

Trattandosi di un'indagine di mercato il preventivo/preventivi proposta/proposte pervenuti potranno essere verificati anche prima della scadenza, ma la scelta avverrà dopo il termine di ricezione prestabilito.

PROCEDURE SOPRA SOGLIA

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, ha introdotto alcune novità anche per le procedure sopra soglia di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021 – attualmente ai sensi del D.L 31.05.2021, n. 77 non ancora convertito in legge - entro il 30.06.2023.

Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: **6 mesi** dalla determina di indizione. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l'operatore economico e pertanto il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Inoltre sono previsti **termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara** e quindi si applicano – senza necessità di motivazione - quelli dei casi di urgenza di cui agli art. 60 ,comma 3 (per ricezione offerte nella procedura aperta non meno di 15 giorni), 61, comma 6 (per procedura ristretta non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall'invito per ricezione offerte), 62, comma 5 (per ricezione offerte nel partenariato per l'innovazione 30 gg. dall'invito), 74 comma 2 e 3 (disponibilità elettronica dei documenti di gara) D. Lgs. 50/2016.

Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Inversione procedimentale

L'art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, nella versione novellata dal D.l. 31 maggio 2021 n. 77, dispone che “fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali”.

Pertanto sino al 30 giugno 2023 nella procedure aperte la Stazione appaltante può prevedere nel Bando di gara che le offerte saranno aperte e esaminate prima della verifica dell'idoneità degli

offerenti e quindi prima di aprire la documentazione amministrativa. L'art. 133, comma 8, precisa che se le Stazioni appaltanti si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla Stazione Appaltante. Deve pertanto, successivamente all'apertura delle offerte essere aperta la documentazione amministrativa dell'aggiudicatario per controllarne la regolarità e completezza e deve essere controllato il possesso dei requisiti per contrarre con la PA in capo all'aggiudicatario.

CONSEGNA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN VIA D'URGENZA

E' sempre ammessa la consegna in via d'urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. sino al 30.06.2023

VISITA DEI LUOGHI

Sino al 30.06.2023 si può prevedere nei bandi di gara l'obbligo di procedere alla visita dei luoghi nonché la consultazione sul posto della documentazione di gara e allegati solo se tale adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

APPALTO INTEGRATO

L'art. 59, comma 1, vietava l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Successivamente il DL n. 32/2019 convertito in Legge 55/2019 all'art. 1, comma 1, lett. b) stabiliva che fino al 31 dicembre 2020 tale divieto non trovava applicazione. Ai sensi del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 era possibile l'appalto integrato sino al 31.12.2021 e, ai sensi del D.L n. 77/2021 attualmente è possibile sino al 30.06.2023.

MERCATO ELETTRONICO - SINTEL

Ai sensi della vigente normativa, è obbligatorio procedere agli acquisti di lavori servizi e forniture pari o superiori a Euro 5.000,00 tramite il mercato elettronico che per ARTE Savona è costituito dalla Piattaforma telematica SINTEL di ARIA spa.

Le gare d'appalto e i confronti concorrenziali espletati tramite Sintel consentono, tra l'altro, la gestione telematica della documentazione di gara e delle offerte senza necessità di porre in essere gli adempimenti necessari alla corretta conservazione della documentazione cartacea.

ALBO FORNITORI TELEMATICO DI ARTE SAVONA

Con decreto n. 217 del 27.12.2019 è stato approvato il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici per le procedure ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale Regolamento è stato inoltre aggiornato con decreto n. 151 del 25.06.2021 anche a seguito di novità nella disciplina dell'Albo Telematico di Fornitori su SINTEL.

Nella procedura "Affidamento di lavori, forniture e servizi" pertanto quando si fa riferimento all'Albo Fornitori di ARTE Savona deve intendersi richiamato l'Albo telematico dell'Azienda istituito su SINTEL ed il relativo Regolamento che fa parte integrante e sostanziale della presente appendice e che si allega.

WHITE LISTE – SETTORI SENSIBILI

ARTE Savona ai sensi della vigente normativa e dell'art. 2 dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta in data 21.11.2017, acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie di cui al D. Lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. White list) istituiti presso le Prefetture ai sensi dell'art. 2, comma 52, Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del DPCM 18 aprile 2013 come modificato dal DPCM 24 novembre 2016, per i seguenti settori "sensibili" nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatrici dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato :

1. Trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
2. Trasporto, anche trasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. Noli a freddo di macchinari;
6. Fornitura di ferro lavorato;
7. Noli a caldo;
8. Autotrasporti per conto terzi;
9. Guardiania di cantieri;

L'art. 4 bis del D. L. 08/04/2020 n. 23 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020 prevede nuovi settori "sensibili" come di seguito elencati:

- **Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;**
- **Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ;**
- **Noli a freddo di macchinari;**
- **Fornitura di ferro lavorato;**
- **Noli a caldo;**
- **Autotrasporti per conto terzi;**
- **Guardiania di cantieri;**
- **Servizi funerari e cimiteriali;**
- **Ristorazione, gestione delle mense e catering.**

pertanto ai sensi della vigente normativa, deve essere acquisita la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria per tutti tali settori, indipendentemente dalle soglie di cui al D. Lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. White list).

NOMINA RUP

Il Responsabile Unico del procedimento viene nominato dall'Amministratore Unico o dal Dirigente.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – SEDUTE DI GARA

Il Responsabile unico del procedimento è responsabile di tutti gli obblighi di pubblicazione relativi agli Appalti disposti dall'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che ai sensi della vigente normativa non è più prevista la pubblicazione dei verbali di gara e pertanto tale adempimento non è più necessario. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica compatibilmente con la normativa sulla prevenzione dell'epidemia da Covid 19.

NUOVO MODELLO DI RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO

Con decreto n. 123 del 31.07.2020 è stata aggiornata la procedura "Bilancio e contabilità" ed è stato approvato il nuovo modello di "Richiesta di emissione mandato" pertanto tale nuovo modello che si allega sostituisce quello in precedenza allegato alla procedura "Affidamento di lavori, forniture e servizi".

DECRETI DI CONFERIMENTO DELEGHE IN MATERIA DI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'atto finale, consistente nella determina di acquisto è di competenza dei seguenti soggetti come disposto dai decreti n. 22 e 23 del 26.01.2021 (che aggiornano i precedenti decreti n. 363 e 364 del 26.10.2017):

- Responsabile del servizio tecnico per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 10.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite del budget fissato annualmente dall'Azienda;
- Responsabile del servizio amministrativo per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 5.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite del budget fissato annualmente dall'Azienda;
- Responsabile del servizio gestionale per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 5.000,00 nel proprio settore di competenza nel limite del budget fissato annualmente dall'Azienda;
- Dirigente Delegato ai sensi dell'art.14 dello Statuto dell'Azienda per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo non superiore a Euro 40.000,00;
- Amministratore Unico dell'Azienda per gli affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00.

Fatto salvo quanto stabilito nella presente appendice, rimane fermo tutto quanto disposto nella Procedura "Affidamento di lavori, forniture e servizi" inserita nel manuale delle procedure di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. - approvato, da ultimo, con decreto n. 123 del 31.07.2020 e nel Regolamento "per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria" approvato con decreto n. 415 del 29.12.2017.

Si allegano alla presente Appendice anche i seguenti modelli di lettera invito di presentazione di preventivi/proposte finalizzati agli affidamenti diretti ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- invito tramite SINTEL a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di forniture o servizi;
- invito tramite SINTEL a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di lavori;
- invito via pec a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di forniture/servizi;

Si dà atto che in caso di disposizioni presenti nella regolamentazione interna di ARTE non conformi alla vigente normativa, quest'ultima prevale.

La presente appendice è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda www.artesv.it

F.to Il Dirigente F.F. di A.U.

Allegati

- Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici per le procedure ex art. 36 del dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
- modello di "Richiesta di emissione mandato";
- modello invito tramite SINTEL a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di forniture o servizi;
- modello invito tramite SINTEL a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di lavori;
- modello invito via pec a presentare preventivo/proposta per affidamento diretto di forniture/servizi.